



Comune di TORRICELLA PELIGNA
Provincia di Chieti

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 21 del Reg. Data: 05.05.2016	OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016.
------------------------------------	---

L'anno duemilasedici, il giorno cinque del mese di maggio alle ore 18,45 nella consueta sala del Consiglio, in Torricella Peligna, convocato nelle forme e nei termini di legge e regolamento si è riunito il consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti:

TIZIANO ANTONIO TETI
DI IORIO PIERO
PERSICHETTI ANGELINA
D'IPPOLITO PIETRO
SALVATORE PATRIZIA
MICHELE ROCCO CAROZZA
DI MARINO NICOLA

PRESENTI	ASSENTI
X	
	X
X	
X	
X	
	X
	X
4	3

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il **Segretario Comunale dr. Francesco Del Pinto**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;

Visto inoltre l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *"Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI*

di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015";

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 05/08/2014 immediatamente eseguibile;

Richiamato in particolare l' art. 4 del Regolamento, il quale stabilisce un riparto del carico tributario complessivo del 30% a carico dell'utilizzatore e del 70% a carico del possessore;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

a) *26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

Vista la propria deliberazione n. 20 in data 05.05.2016 immediatamente eseguibile, con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta in corso, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2016

Fattispecie	Aliquote anno 2016
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0.40%
Altri immobili	0.90%
Aree edificabili	0.76%
Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2016, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota 2016
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	-----
Altri immobili	0.05%
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola	esenti
Aree edificabili	esenti
Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	-----

Stimato in €. 12.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 6 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- a) illuminazione pubblica;
- b) sicurezza;
- c) viabilità e manutenzione strade (compreso sgombero neve);
- d) gestione del territorio;
- e) tutela ambientale
- f) gestione biblioteca comunale;

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	€ 66.000,00
2	Sicurezza	€ 23.000,00
3	Viabilità e manutenzione strade (compreso sgombero neve)	€ 128.000,00
4	Gestione del territorio	€ 15.000,00
5	Tutela ambientale	€ 11.000,00
6	Gestione biblioteca comunale	€ 4.400,00
TOTALE		€ 247.400,00

a fronte di un gettito di €. 12.000,00 (copertura 4,85%);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio in data 23.03.2016;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio in data 23.03.2016;

con votazione espressa per alzata di mano, che presenta l'esito di cui a seguito proclamato dal Sindaco presidente: Unanime

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote e detrazioni della TASI per l'anno 2016:

Fattispecie	Aliquota 2016
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	-----
Altri immobili	0.05%
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola	esenti
Aree edificabili	esenti
Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	-----

- 2) di stimare in €. 12.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detrazioni di cui sopra;
- 3) di stabilire in €. 263.400,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	€ 66.000,00
2	Sicurezza	€ 23.000,00
3	Viabilità e manutenzione strade (compreso sgombero neve)	€ 128.000,00
4	Gestione del territorio	€ 15.000,00
5	Tutela ambientale	€ 11.000,00
6	Gestione biblioteca comunale	€ 4.400,00
TOTALE		€ 247.400,00

- 4) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 690, della legge n. 190/2014;
- 5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 21 ottobre, ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- 6) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune,

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

in relazione all'urgenza della esecuzione del presente provvedimento, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000, con votazione espressa per alzata di mano che presenta l'esito di cui a seguito proclamato dal sindaco presidente: Unanime.

Verbale letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Del Pinto

Il Sindaco
f.to Tiziano A. Teti

Il sottoscritto responsabile del servizio, sulla scorta degli atti d'ufficio ed assunte le dovute informazioni

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune il 06.05.2016 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, c.1, del T.U. n. 267/2000.

Dalla Residenza Comunale, li 06.05.2016

f.to Il Responsabile del procedimento delegato

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 06.05.2016

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Del Pinto
